



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA COLTIVAZIONE E DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DELLE PIANTE DI OLIVO IN APPEZZAMENTI DI TERRENO COMUNALI

Visto l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale
La delibera di Giunta Municipale. n. 15 del 30/03/2023
La Determina del responsabile dell'area Tecnica n° _____ che approva la procedura di
affidamento
I risultati della procedura di aggiudicazione

TRA

Il Comune di Chianni, rappresentato da _____ CF _____ con sede in Chianni,
via della costituente 9, C.F.81000610501 in qualità di concessionario

–

E

- Il Sig. _____ nato a _____ residente a _____
_____ via _____ C.F..... in qualità di assegnatario

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

OGGETTO

Concessione temporanea della coltivazione e della raccolta dei frutti delle piante di olivo ubicate nei seguenti appezzamenti di terreno comunale identificati al catasto del Comune di Chianni:

- Località Pratale Foglio 9 particella n° 395 avente al proprio interno circa n°31 piante produttive di olivo
- Località Pratale Foglio 9 particella n° 396 (porzione) avente al proprio interno n° 3 piante produttive di olivo (aiuola spartitraffico) Come da planimetria allegata (allegato C)

DURATA

L'assegnazione delle piante da olivo avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della PRESENTE convenzione. L'assegnazione è conferita per tre anni con possibilità di espresso rinnovo; di anno in anno se non interviene disdetta scritta da una delle due parti, da inoltrarsi con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza triennale (per la prima) o annuale (per le successive).

L'amministrazione può revocare, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, anche prima della scadenza naturale della concessione dei terreni, dandone comunicazione all'assegnatario senza che questi abbia nulla a pretendere se non la non corresponsione del canone se non si è ancora realizzata la raccolta dei frutti;

Per le piante poste all'interno di giardini pubblici, la raccolta e lavorazione dovrà avvenire adottando tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità dei frequentatori del giardino e comunque delimitando con idonea segnaletica la zona di intervento in questo

Il taglio dell'erba sarà eseguito da parte dell'aggiudicatario almeno tre volte l'anno per la porzione di terreno a lui assegnata e dove sono presenti piante affidategli in cura

IMPORTO

L'assegnatario si impegna a corrispondere un canone annuo pari a _____ da corrispondere dopo la data della raccolta e comunque entro il 15 dicembre di ogni anno

Il canone è rivalutabile secondo i criteri ISTAT nel caso di eventuale, espresso rinnovo dopo i primi tre anni;

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO.

- conservare e custodire le piante in oggetto con la massima cura e diligenza provvedendo alla potatura, concimazione, pulizia delle aree e conseguente raccolta delle olive;

- non destinare ad altro uso i beni oggetto del presente contratto che non sia quello sopra previsto;

- non cedere a terzi, neppure temporaneamente, l'uso del bene, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, né a titolo gratuito né a titolo oneroso;

Svolgere la corretta tenuta degli olivi (comprendente le potature e la prevenzione della mosca con l'uso delle trappole ecc.) la pulizia e lavorazione del terreni

- restituire i beni all'Amministrazione Comunale, al termine del presente contratto, nello stato attuale;

- ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere necessarie ai fini della raccolta nonché al mantenimento in efficienza ed in produzione degli olivi, per le quali il Comune di Chianni non fornirà alcuna attrezzatura;

- a comunicare all'Amministrazione comunale ogni anno, il momento dell'inizio e della conclusione della raccolta e l'inizio e fine dei trattamenti e lavorazioni;

Provvedere alla segnalazione dell'inaccessibilità dell'area durante le lavorazioni e dei trattamenti nel rispetto dei tempi di carenza

- ad effettuare la raccolta personalmente o con l'ausilio dei propri familiari;

- ad effettuare le operazioni di raccolta utilizzando modalità che non arrechino alcun danno alla pianta;

- a procedere all'eventuale contestuale potatura delle piante assegnate, comunicando il periodo dell'intervento al Responsabile dell'Ufficio competente (i prodotti della potatura degli olivi e delle pulizie dell'area assegnata devono essere smaltiti a cura del concessionario o utilizzandoli direttamente attraverso canali idonei);

- a compensare eventuali danni che, comunque, dovessero verificarsi per sua colpa alla piante o, in generale, al patrimonio comunale;

- ad attuare tutti gli accorgimenti necessari ed atti al fine di eliminare ogni rischio di infortunio alla propria ed altrui persona;

- a lasciare, finita la raccolta e le lavorazioni, l'area occupata perfettamente pulita e sgombra;

- ad attuare tutti gli accorgimenti necessari ed atti al fine di eliminare ogni rischio di infortunio alla propria ed altrui persona;

- a consentire l'uso pubblico del terreno qualora trattasi di area pubblica o venga resa tale

a effettuare i trattamenti attenendosi al regolamento Reg. CEE 2078/92 della lotta Guidata o al DPR 290/2001 della lotta INTEGRATA nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto del Decreto n.33/2018 del 22 gennaio 2018, così come aggiornato dal decreto 20 novembre 2021 di modifica e sostituzione dell'Allegato del D.M. 22 gennaio 2018, n 33, recante il "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali"

L'affidatario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta per la coltivazione e la raccolta dei frutti delle piante e alla cura del terreno.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione concede la produzione olearia all'assegnatario in cambio di del canone annuo, nei limiti delle disposizioni del presente.

L'amministrazione non risponde di danni a cose e persone causate dall'assegnatario per imperizia nella conduzione dell'attività

SOSPENSIONE

Il Comune, con proprio provvedimento potrà sospendere la presente convenzione:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni;
- b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'area o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza della stessa;
- d) per ragioni di pubblico interesse, ivi incluse quelle di protezione civile.

Nei casi a) e b) la sospensione sarà comunicata al soggetto concessionario con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso;

Nei casi d) la sospensione è immediata.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto assegnatario a meno che non venga compromessa la raccolta.

CONTRATTO

Le spese afferenti il perfezionamento del contratto, si intendono a totale carico del concessionario.

Il contratto sarà sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

CONTENZIOSO

In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.

Ove il Comune di Chianni sia attore o convenuto è competente in via esclusiva il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidamento del servizio soggetto alla normativa in materia di protezione di dati personali emanata con Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in abrogazione alla direttiva 95/46/CE; il Concessionario si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza e si obbligano altresì ad impegnare i propri soci e/o consulenti a mantenere riservate tali informazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 696/2016. Con l'affidamento il concessionario assume la funzione di responsabile del trattamento dei dati conferiti dal Comune di Chianni. In ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso

Il concessionario e l'Amministrazione Comunale si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente scrittura privata, e si obbligano altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003;

Il concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il

ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chianni, approvato con deliberazione di G.C. n. 166 del 19/12/2013. La violazione costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda alle norme di legge e del Codice Civile vigenti.

CONTENZIOSO

In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.

Ove il Comune di Chianni sia attore o convenuto è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

INFORMAZIONI

Per informazioni sugli aspetti tecnici e sulle procedure di partecipazione al presente bando rivolgersi a

Ing. Stefano Parri- tel. 0587648701 email: utecnico@comune.chianni.pisa.it

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Chianni, alla sezione "Bandi, gare e concorsi".

Chianni li _____

PER ACCETTAZIONE
